

*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 14 – TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE

SERVIZIO 13 – INNOVAZIONE, MODERNIZZAZIONE E
GESTIONE BANCHE DATI DEL PERSONALE"

Viale Regione Siciliana n. 2194 – 90135 PALERMO

Prot. n. 65922

PALERMO 09 GIU. 2017

OGGETTO: Pubblicazione degli incarichi conferiti a dipendenti e a collaboratori esterni contenuti nella banca dati Perla PA, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. Verifica della completezza e correttezza dei dati.

Trasmissione per posta elettronica

Ai Segretario Generale

Ai Capi di Gabinetto

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Webmaster del sito istituzionale della Regione Siciliana

Ai Responsabili della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale

Ai Responsabili delle Unità di Inserimento (RUI) degli uffici regionali sul portale Perla PA

Ai Responsabili delle Unità di Inserimento (RUI) degli ex Servizi di Gestione giuridica ed economica sul portale Perla PA

Premessa

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha apportato numerose innovazioni alla normativa in materia di trasparenza contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tra le principali possono annoverarsi quelle operate dall'art. 9 del decreto correttivo, che oltre a modificare l'art. 9 del decreto 33/2013 ha introdotto il successivo art. 9-bis, rubricato "Pubblicazione delle banche dati".

Il Legislatore ha anzitutto previsto, con la novella apportata all'articolo 9, che la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" di dati, documenti o informazioni già presenti in altre sezioni del sito *web* della stessa amministrazione possa essere sostituita, purché ne venga assicurata la qualità, con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Inoltre, con l'articolo 9-bis, viene introdotta una modalità semplificata di adempimento agli obblighi di pubblicazione. Infatti, ai sensi della disposizione in esame, le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B al medesimo decreto 33/2013 - aventi per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria - dovranno renderle pubbliche, atteso che i soggetti cui si applica il predetto decreto legislativo sono ora tenuti all'assolvimento degli obblighi in parola attraverso l'indicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito *web*, del collegamento ipertestuale alla pertinente banca dati.

Con riferimento a quanto sopra esposto, approssimandosi la scadenza fissata dal comma 2, dell'articolo 42, del d.lgs. 97/2016 (23 giugno 2017), il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 1 del 18 maggio 2017, di pari oggetto, ha diramato indicazioni operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 9-bis.

Entro tale termine, le pubbliche amministrazioni, per tutti gli incarichi, devono verificare la completezza e correttezza di quanto già comunicato ai titolari delle banche dati di cui al menzionato allegato B e, ove necessario, trasmettere le informazioni mancanti o aggiornate.

Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale

Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 9-bis, gli uffici dello scrivente hanno avviato un preventivo confronto - prendendo a campione gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni nell'anno 2015 - tra i dati disponibili sul sistema *Perla PA* - Banca dati Anagrafe delle prestazioni - e quelli pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" del sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, rilevando una non completa corrispondenza delle informazioni.

Dal confronto è, altresì, emerso che i dati richiesti dalla ridetta banca dati *Perla PA* non esauriscono (non essendo compreso, ad esempio, il "curriculum" né, nell'attuale versione dell'applicativo, il campo "Attestazione verifica insussistenza" di situazioni di conflitto di interessi) tutte le informazioni che l'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del già citato d.lgs. 33/2013. Tali informazioni, peraltro, sono puntualmente indicate nell'Allegato "A" al PTPCT - Aggiornamento 2017/2019 - che costituisce lo strumento di trasparenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

L'esigenza di assicurare, comunque, il rispetto delle previsioni del decreto 33/2013 e, quindi, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" anche dei dati non compresi in *Perla PA* comporta, altresì, il mantenimento dei dati anagrafici cui ricondurre i documenti pubblicati.

Pertanto, in attesa dei chiarimenti che saranno forniti dall'ANAC, appare necessario per il corrente anno avvalersi della facoltà offerta dal ripetuto art. 9-bis del d.lgs. 33 e, oltre al prescritto collegamento ipertestuale alla banca dati *Perla PA*, continuare a pubblicare nelle pertinenti sotto-sezioni del sito tutti i dati previsti dagli articoli 15 e 18 del decreto appena citato, fermo restando che i dati comuni dovranno essere identici a quelli trasmessi per l'inserimento nella banca dati *Perla PA*.

A tal fine, sarà cura dei soggetti che conferiscono o autorizzano gli incarichi garantire il regolare e coerente flusso delle informazioni ai rispettivi Responsabili della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ed ai Responsabili delle Unità di Inserimento (d'ora in poi R.U.I.) nel portale *Perla PA*, nonché verificare costantemente la coerenza fra le comunicazioni inviate alla banca dati in parola e le corrispondenti informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il *Webmaster*, alla scadenza prevista dal citato art. 42 del d.lgs. 97/2016, provvederà alla pubblicazione, nelle sotto-sezioni di 2° livello "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" e "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti", di un collegamento ipertestuale al sistema *Perla PA* denominandolo "Banca dati Anagrafe delle prestazioni *Perla PA*".

Sistema *Perla PA*. Anagrafe delle prestazioni - procedimento Dipendenti e procedimento Consulenti

Con specifico riferimento al sistema *Perla PA* - Anagrafe delle prestazioni (procedimento Dipendenti e procedimento Consulenti) - si forniscono di seguito le necessarie indicazioni finalizzate a rendere possibile la disabilitazione delle strutture non più funzionali alle comunicazioni mediante il sistema *Perla PA* (ex Servizi di gestione giuridica ed economica di questo Dipartimento).

E' necessario che i R.U.I. delle predette strutture provvedano urgentemente ad identificare, per ogni singola annualità di riferimento, gli incarichi i cui compensi non siano stati interamente erogati (cd incarichi "non saldati"). Detti incarichi saranno trasferiti sul sistema *Perla PA*, a cura del Referente coordinatore *Perla PA* per l'Anagrafe delle prestazioni, alle strutture oggi competenti per le comunicazioni.

A tal fine occorrerà comunicare a detto Referente, per ogni singolo incarico, l' "ID", il nominativo del dipendente o consulente, l'anno di riferimento e il Dipartimento o Ufficio per conto del quale è stato a suo tempo effettuato l'inserimento.

I R.U.I. degli uffici oggi competenti per le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederanno a prendere contezza degli incarichi loro man mano "trasferiti" mediante l'utilizzo della funzione "report incarichi" (dettaglio), presente sul portale, e si attiveranno per la relativa chiusura, laddove gli stessi siano già stati saldati.

Per gli Assessorati dei Beni Culturali, delle Attività Produttive e dell'Istruzione e Formazione, atteso che negli stessi è incardinato un solo Dipartimento cui attiene, dunque, la competenza ai sensi

della circolare di questo Dipartimento prot. n. 100142 del 21.7.2016, gli incarichi non saldati presenti nelle strutture da disattivare verranno automaticamente loro trasferiti.

I R.U.I. delle strutture che saranno disattivate sono invitati a fornire la massima collaborazione ai colleghi delle strutture che resteranno attive per il superamento di ogni possibile criticità relativa agli incarichi oggetto di trasferimento.


Tenuto conto dei tempi ristretti e del fatto che, con e mail del 26.5.2017, i R.U.I. delle strutture da disattivare sono stati per tempo preavvisati sul lavoro da eseguire, le comunicazioni richieste con la presente devono pervenire, con apposita nota protocollata, al Servizio 13 di questo Dipartimento entro tre giorni dalla ricezione della presente.

Si raccomanda ai R.U.I. - sia delle strutture che rimarranno attive sia delle strutture che verranno disattivate (relativamente ai dati destinati a permanere nello storico della banca dati, cioè agli incarichi saldati e/o non liquidabili) - di procedere alla verifica della correttezza e della completezza dei dati inseriti nel sistema, in vista della loro pubblicazione, a partire dal 23 giugno 2017.

Si ricorda infine, con l'occasione, la scadenza del 30 giugno 2017 per il rilascio della dichiarazione di chiusura adempimento per il "procedimento consulenti" Il semestre 2016 e per il "procedimento dipendenti" anno 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 14

(Di Salvo)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13

(L. Colajanni)




IL REFERENTE COORDINATORE Perla PA
ANAGRAFE PRESTAZIONI

(D. Marino)



IL FUNZIONARIO

(M. Merlo)



IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

